



L'accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare la sussistenza di uno specifico interesse giuridicamente tutelato (Art. 5, D.Lgs. 33/2013). L'accesso civico può essere esercitato per la richiesta di documenti, informazioni o dati relativi esclusivamente all'attività di pubblico interesse svolta dalla Cooperativa Sociale Tetto Fraterno Onlus, ossia all'attività sanitaria e sociosanitaria accreditata e/o contrattualizzata con il Servizio Sanitario Regionale (RSA, CDI, Hospice, ADI, RSA aperta, ecc.).

- **L'accesso civico semplice** consiste nel diritto di chiunque di richiedere alla Cooperativa Sociale Tetto Fraterno Onlus documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati, anche parzialmente, o aggiornati nella "Sezione trasparenza" del sito web della Cooperativa
- **L'accesso civico generalizzato** consiste nel diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalla Cooperativa Sociale Tetto Fraterno Onlus, ulteriori rispetto a quelli sottoposti a obbligo di pubblicazione, a esclusione di quelli rientranti nei casi di esclusione previsti dall'articolo 5-bis del decreto trasparenza<sup>1</sup>.

L'Istanza di accesso civico non può essere generica, ma deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, specificando se si tratta di accesso civico semplice o generalizzato.

Deve altresì riportare i dati del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza o domicilio, recapito telefonico e indirizzo PEC o mail). La richiesta può essere formulata da chiunque, è gratuita. Il Responsabile della pubblicazione dei dati, entro 30 giorni dalla richiesta, pubblica nel sito web istituzionale il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente lo trasmette al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Qualora quanto richiesto risulti già pubblicato, il Responsabile ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

**Responsabile della pubblicazione dei dati** è il Presidente della Cooperativa Sociale Tetto Fraterno onlus:  
don Bassano Pirovano 031/610426 mail: [tettofraterno@tettofraterno.it](mailto:tettofraterno@tettofraterno.it)

#### **Come trasmettere l'istanza di accesso civico:**

L'istanza di accesso civico semplice o generalizzato, corredata da documento di identità, deve essere inoltrata a:  
Cooperativa Sociale Tetto Fraterno – via Marco d'Oggiono n. 2 - 22036 Erba (CO)  
Tel 031/610426 – fax 031611487 mail: [tettofraterno@tettofraterno.it](mailto:tettofraterno@tettofraterno.it) – Pec: [tettofraterno@pec.it](mailto:tettofraterno@pec.it)

#### **Cosa fare in caso di mancata risposta o in caso di rifiuto parziale o totale all'accesso civico generalizzato**

In caso di rifiuto totale o parziale all'accesso civico generalizzato o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, il richiedente può presentare istanza di riesame al Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale Tetto Fraterno – via Marco d'Oggiono n. 2 - 22036 Erba (CO), con le stesse modalità sopra descritte per la presentazione dell'istanza.

#### **Registro degli accessi**

La Cooperativa istituisce un Registro degli accessi, per semplificare la gestione delle richieste e delle attività istruttorie, da parte degli uffici e monitorare l'andamento delle richieste di accesso e la trattazione delle stesse. Le istanze vengono registrate in ordine cronologico di presentazione.

<sup>1</sup> Art. 5 bis D.Lgs. 33/2013:

1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;

b) la sicurezza nazionale;

c) la difesa e le questioni militari;

d) le relazioni internazionali;

e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguitamento;

g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative (cfr. Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 15/12/2016)